REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Il presente Regolamento sostituisce ed abroga:

Il precedente "Regolamento generale delle Entrate Comunali" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 29.11.2010, poi modificato con delibere n. 28 del 31.03.2012 e n. 4 del 29.01.2020
Il "Regolamento comunale per l'applicazione dello Statuto del Contribuente", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 05/11/2024

Il presente Regolamento viene approvato con delibera di Consiglio Comunale n 43 del 29 /07 /2025

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
Art. 2 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie
Art. 3 - Conoscenza degli atti e semplificazione
Art. 4 - Rapporti con i cittadini
Art. 5 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

TITOLO II - ENTRATE COMUNALI
Art. 6 - Individuazione delle entrate
Art. 7 - Regolamenti per tipologie di entrate
Art. 8 - Efficacia temporale dei regolamenti tributari - Aliquote, tariffe e prezzi
Art. 9 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

TITOLO III - GESTIONE DELLE ENTRATE
Art. 10 – Forma di gestione delle entrate
Art. 11 – Responsabilità delle entrate
Art. 12 – Modalità di riscossione delle entrate
Art. 13 – Rimborsi
Art. 14– Compensazioni
Art. 15 – Limiti ai versamenti e ai rimborsi dei tributi
Art. 16 – Crediti non esigibili

TITOLO IV – ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE COATTIVA
Art. 17 - Attività di accertamento delle entrate tributarie
Art. 18 - Chiarezza e motivazione degli atti
Art. 19 - Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale
Art. 20 – Nullità degli atti dell'amministrazione comunale
Art. 21 - Divieto di divulgazione dei dati del contribuente
Art. 22 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
Art. 23 - Attività di verifica e controllo della riscossione tributaria
Art. 24 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario
art. 25 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario
Art. 26 - Importo minimo per recupero tributario
Art. 27 - Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore
Art. 28 – Riscossione coattiva delle entrate
Art. 29 – Disciplina degli Interessi in materia di tributi locali
Art. 30 – Dilazione di pagamento

TITOLO V - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO
Art. 31 – Attività di verifica propedeutica al contenzioso
Art. 32 - Diritto di interpello del contribuente
Art. 33- Principio del contraddittorio
Art. 34 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria
Art. 35 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa
Art. 36 - Accertamento con adesione
Art. 37- Ambito e procedura per l'applicazione dell'accertamento con adesione
Art. 38 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio
Art. 39 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente
Art. 40 - Esame dell'istanza ed Invito a comparire per definire l'accertamento

Art. 41 - Atto di accertamento con adesione
Art. 42 - Perfezionamento ed effetti della definizione
Art. 43 - Riduzione della sanzione

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 44 - Disposizioni finali
Art. 45 – Disposizioni transitorie

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 ed in attuazione di quanto disposto dalla Legge 212/2000 "Statuto dei diritti del contribuente".

2. il presente regolamento sostituisce ed abroga il "Regolamento comunale per l'applicazione dello Statuto del Contribuente", approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 73 del 05/11/2024;

3. il presente regolamento sostituisce ed abroga il precedente "Regolamento generale delle entrate comunali" approvato con di deliberazione di consiglio comunale n. 108 del 29.11.2010, poi modificato con delibere n. 28 del 31.03.2012 e n. 4 del 29.01.2020;

3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa e tributaria;

4. la disciplina del presente regolamento attiene anche alla gestione delle dilazioni di pagamento e rateizzazioni;

5. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione, nel Comune di Massarosa (LU), di tutti gli strumenti previsti a livello normativo per disincentivare la proposizione di contenziosi tributari da parte dei contribuenti nei confronti degli atti impositivi emessi dall'Ente, con la finalità di massimizzare la collaborazione tra le parti del rapporto tributario, nel rispetto della L. 27 luglio 2000 n. 212.

Art. 2 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

1. I regolamenti tributari disciplinanti i singoli tributi devono essere coordinati col presente regolamento e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto (salvo quanto previsto dall'art. 30 comma 12 del presente regolamento).
2. I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
3. I regolamenti comunali che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto del regolamento medesimo.
4. I richiami di altre disposizioni contenuti nei regolamenti comunali in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

5. Nel caso di modifiche a regolamenti già in essere, tali modificazioni devono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

6. I regolamenti tributari che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in essi considerati.

7. L'amministrazione comunale può disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti, ai sensi dell'art. 52, comma 1, D.lgs. n 446/1997 e dell'art. 149, comma 3, D.lgs. n. 267/2000.

Art. 3 – Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'amministrazione comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscano il riconoscimento, seppur parziale, di un credito.

3. L'amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici ove attivati, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.

4. I modelli predisposti dall'amministrazione comunale e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione comunale assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

5. L'amministrazione comunale attua modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica, anche non certificata. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli atti automatizzati o di pronta liquidazione.

6. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

Art. 4 – Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.

2. Sono ampiamente resi pubblici i diritti, le aliquote, le tariffe, i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.

3. Presso gli uffici competenti sono fornite le informazioni necessarie ed utili per ciascuna entrata oggetto del presente regolamento.

4. L'amministrazione comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso il Servizio Tributi dell'amministrazione comunale e sul proprio sito internet. L'amministrazione comunale assume altresì idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.

I testi coordinati sono comunicati al Presidente del Consiglio Comunale ai fini dell'approfondimento e valutazione degli stessi in sede di commissione consiliare e per garantire le migliori forme di divulgazione civica anche attraverso i Comitati di Rappresentanza Locale.

5. L'amministrazione comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e note informative da esso emanate, nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti del proprio Servizio.

Art. 5 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'articolo 1, comma 693, legge 27 dicembre 2013, n. 147, il funzionario responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. La fedele e completa compilazione e restituzione di detti questionari può costituire, nei casi previsti dalla legge, assolvimento di obblighi dichiarativi.

3. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

4. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

5. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

6. Di norma la permanenza degli operatori dell'amministrazione comunale è limitata ad una sola giornata, salvo nei casi di particolare complessità per i quali comunque la permanenza non può superare i sette giorni lavorativi.

TITOLO II - ENTRATE COMUNALI

Art. 6 - Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento:

a) i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art 23 della Costituzione;

b) le entrate patrimoniali, ivi compresi i canoni, i proventi ed i relativi accessori di spettanza dei Comuni;

c) le entrate provenienti dalla gestione dei servizi, anche a carattere produttivo;

d) altre entrate, con esclusione dei trasferimenti europei, erariali, regionali e provinciali.

Art. 7 - Regolamenti per tipologie di entrate

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti e, nel caso in cui gli stessi regolamenti influiscano sulla minore o maggiore entrata oggetto di disciplina, questi entreranno in vigore dal 01 gennaio dell'anno successivo all'approvazione.

Art. 8 - Efficacia temporale dei regolamenti tributari - Aliquote, tariffe e prezzi

1. La determinazione delle aliquote, delle tariffe, dei prezzi, dei canoni deve essere stabilita a cura dell'organo competente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge.

2. Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, fatte salve disposizioni di legge diverse.

3. Fatta salva ogni altra norma di legge, qualora le deliberazioni di cui al comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogati le aliquote, le tariffe ed i prezzi in vigore.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 8, legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dall'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, oltre che da altre specifiche disposizioni normative, i regolamenti tributari e le delibere di approvazione delle aliquote e delle tariffe non hanno effetto retroattivo e per i tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

5. In ogni caso, le disposizioni tributarie comunali non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'amministrazione comunale, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, nei modi di legge, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. I termini di prescrizione e di decadenza non possono essere prorogati con atti normativi comunali, ma solo in base a specifiche disposizioni normative.

Art. 9 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di legge.

2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi statali o regionali, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non abbisognano di essere disciplinate mediante norma di regolamento e che abbiano carattere cogente, si intendono direttamente applicabili.

TITOLO III - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 10 – Forma di gestione delle entrate

La gestione delle entrate comunali è esercitata in una delle forme previste dall'art. 52 del D. lgs. 446/97, ai sensi del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 e nel rispetto del d.lgs. 267/2000 e dal d.lgs. 118/2011.

1. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Art. 11 – Responsabilità delle entrate

1. Responsabile Tributario:
 Per ogni tributo di sua competenza, il Comune designa un Funzionario Responsabile scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività. Con lo stesso provvedimento di designazione del funzionario responsabile, sono eventualmente individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza. In particolare, il Funzionario responsabile di ogni tributo:
 a) Pianifica le attività utili, in fatto e in diritto, al conseguimento della riscossione ordinaria, accertativa e coattiva, in coordinamento con la società concessionaria nei casi di affidamento;
 b) cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denuncie, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
 c) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria, sugli atti di riscossione coattiva e sulle ingiunzioni di pagamento, purché la gestione delle medesime attività sia di competenza del Comune;
 d) qualora l'acquisizione delle entrate sia affidata a terzi, il Funzionario Responsabile cura i rapporti con l'affidatario e ne monitora costantemente la gestione, vigila sull'osservanza del relativo capitolato di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto ai sensi della normativa vigente;
 e) cura il contenzioso tributario;
 f) dispone i rimborsi;
 g) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo;

2. Responsabile delle Entrate non tributarie:
 Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i responsabili dei diversi settori ai quali le stesse sono affidate nel Piano Esecutivo di Gestione. Il responsabile di ciascuna entrata affidatagli:
 a) gestisce tutte le operazioni utili all'acquisizione della stessa, ivi comprese l'attività istruttoria, l'attività di controllo nonché verifica l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria;
 b) provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti posti a carico del contribuente o dell'utente dalle norme di legge e dei regolamenti;
 c) si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

Art. 12 – Modalità di riscossione delle entrate

1. La Giunta, in funzione delle esigenze organizzative dell'Ente e nel perseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza, adotta, in conformità alle normative vigenti, le modalità di riscossione delle entrate che più ritiene opportune.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.

3. Il pagamento delle entrate comunali, a seconda della tipologia, nonché in conformità alla normativa ed alla regolamentazione specifica di ciascuna, può aver luogo mediante:
 a. versamento alla Tesoreria Comunale;
 b. versamento nei c/c postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel c/c postale intestato al Comune - Servizio di Tesoreria;
 c. versamento agli agenti contabili interni;
 d. versamento agli Agenti della Riscossione;
 e. versamento tramite banche ed istituti di credito convenzionati;
 f. pagamento con modello F24

g. pagamento con bollettino PagoPa.

Art. 13 – Rimborsi

1. Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

3. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi secondo quanto disciplinato dall'art. 29 del presente regolamento, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

4. L'amministrazione comunale è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.

Art. 14– Compensazioni

1. È ammessa la compensazione fra debiti e crediti anche per tributi diversi di uno stesso contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, nel caso in cui essi siano a gestione diretta;

2. La compensazione non è ammessa per i tributi riscossi mediante ruolo e per l'addizionale IRPEF;

3. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito per tributi comunali, fermo restando, con riferimento all'imposta municipale propria, il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale.

4. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita istanza in forma scritta o compilando il modulo predisposto dall'amministrazione comunale, almeno 15 giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento del tributo dovuto. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.

5. La richiesta di compensazione dovrà indicare:

- i dati identificativi del contribuente, un recapito telefonico (ed un indirizzo di posta elettronica se in possesso);
- l'indicazione esatta del credito che intende utilizzare per la compensazione;
- l'indicazione esatta del debito che intende estinguere totalmente o parzialmente mediante compensazione;

6. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente;

7. L'ufficio, accertata la sussistenza del credito e verificato che non sia intervenuta decadenza del diritto alla compensazione, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente;

8. La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad un'istanza di rimborso precedentemente formulata all'Ente. In tal caso dovrà essere allegata copia dell'istanza di rimborso o dovranno essere indicati tutti i dati necessari alla sua individuazione. Tale compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso

9. L'obbligo di conservazione di atti e documenti non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione. Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l'amministrazione comunale di fondare pretese su tale documentazione.

Art. 15 – Limiti ai versamenti e ai rimborsi dei tributi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per addivenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, in forza del principio di economicità dell'azione amministrativa, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi euro 12,00 su base annua.

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3. Nelle ipotesi in cui gli importi dei tributi rientrino nei limiti di esenzione come indicato nei precedenti commi, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti, e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.

4. Tali limiti non devono in ogni caso intendersi come franchigia.

5. Per il versamento non dovuto ad inadempimento, l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento è stabilito dalle singole leggi che disciplinano l'entrata.

Art. 16 – Crediti non esigibili

1. Il responsabile del tributo/entrata comunica annualmente al servizio ragioneria del comune, in vista della fase del riaccertamento dei residui (ai sensi del decreto legislativo 118/2011 e ss.mm. in materia di contabilità pubblica), le liste di carico i cui crediti sono ritenuti inesigibili dandone adeguata motivazione.

2. Nel caso in cui il tributo o l'entrata patrimoniale siano affidati a società esterna, l'ufficio responsabile dell'entrata dovrà richiedere periodicamente alla medesima società l'elenco di cui al comma 1;

TITOLO IV – ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 17 - Attività di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

2. Il Servizio Tributi/Entrate o il concessionario del servizio di accertamento/riscossione, procede notificando apposito avviso motivato:
 - alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti
 - all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.

3. 2. L'avviso in rettifica o d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

4. Entro gli stessi termini devono essere contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma delle relative disposizioni legislative in materia.

5. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate, graduate ed irrogate ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti nonché dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i; nell'atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell'atto, correlato al versamento degli importi complessivamente entro il termine indicato ed intimato nell'atto.

6. La contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

Art. 18 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario nominato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo.

2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì l'indicazione:
 - dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato,
 - del responsabile del procedimento,
 - dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela,
 - delle modalità,
 - del termine
 - dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere,
 - del termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.

Art. 19 - Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.

2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 2 del presente regolamento, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.

3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'art. 19, comma 2 del presente regolamento, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

Art. 20 – Nullità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Ai sensi dell'articolo 7-*ter*, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti dell'amministrazione comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.

2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Art. 21 - Divieto di divulgazione dei dati del contribuente

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione comunale ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
2. È fatto divieto all'amministrazione comunale di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Art. 22 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale o dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dalle amministrazioni stesse, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione comunale.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Art. 23 - Attività di verifica e controllo della riscossione tributaria

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e di controllo, i servizi competenti ed i soggetti incaricati della gestione/riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente.
2. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati sulla base degli obiettivi e dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in occasione dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.
3. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'elusione ed evasione relative alle risorse tributarie comunali, individuate ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della L. 145/2018 e s.m.i., può essere istituito il Fondo di incentivazione e potenziamento degli uffici tributari; tale fondo viene costituito da un importo percentuale delle maggiori somme a titolo di tributo o maggior tributo, interessi e sanzioni riscossi a titolo definitivo e destinato all'incentivazione del personale degli uffici tributari, specificamente individuato ed incaricato delle attività di partecipazione alle attività di verifica e controllo. La disciplina relativa all'ambito di applicazione del Fondo, l'individuazione del personale incaricato, le modalità di costituzione, i criteri di ripartizione e la liquidazione dei compensi incentivanti è demandata alla competenza della Giunta Comunale e dovrà essere oggetto di regolamentazione.

Art. 24 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-*bis*, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla

sopravvenuta conoscenza di nuovo elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale similmente a quanto disposto dall'art. 43, comma 3, DPR 600/1973.

Art. 25 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.

2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.

3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolare modo con riferimento ai criteri di cui all'articolo 7, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 26 - Importo minimo per recupero tributario

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento tributari, qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni sia inferiore ad € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superano cumulativamente l'importo sopra indicato.

2. I sopracitati limiti si applicano fatte salve le specifiche regolamentazioni in materia d entrate non tributarie, qualora queste ultime prevedano importi minimi differenti.

Art. 27 - Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore

1. Gli atti di accertamento devono essere notificati a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale o a mezzo PEC; analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria, a procedure di accertamento con adesione disciplinato dal presente regolamento od altre strumenti deflattivi;

2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nel/nei capitolati di gara;

3. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto;

4. Gli atti di accertamento e irrogazione delle sanzioni intimano al debitore: il versamento degli importi dovuti a titolo di tributo, le spese di notifica dell'atto stesso, degli oneri di riscossione e dei compensi e eventuale rimborso spese per l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive, determinati dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 28 – Riscossione coattiva delle entrate

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali può avvenire:

a) attraverso la procedura prevista dal DPR 602/73 e s.m.i., se affidata agli agenti del servizio di riscossione;
b) nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 639/1910, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali, ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune, dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.

2. In caso di riscossione coattiva diretta o di affidamento della stessa ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997, non si procede all'attivazione di misure cautelari od esecutive se l'importo del titolo esecutivo (comprensivo di sanzioni ed interessi) è inferiore ad € 30,00; il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero in via cumulativa, sempre superiore all'importo sopra indicato, con crediti oggetto di successiva notifica di separati atti.

3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

4. Ciascun responsabile, per le entrate di propria competenza, sovrintende alle procedure di riscossione coattiva nei confronti dei debitori del Comune.

5. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente aventi natura patrimoniale deve avvenire per iscritto, con indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

6. Le comunicazioni ai destinatari degli atti di cui al comma precedente devono essere effettuate tramite notificazione o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

7. Con riguardo alle sole entrate di natura patrimoniale, il responsabile dell'entrata, divenuto il credito certo, liquido ed esigibile, e permanendo lo stesso insoddisfatto anche a seguito di esperimento di sollecito scritto di pagamento al domicilio del debitore, può delegare, se istituita, apposita articolazione organizzativa all'attività di recupero del credito.

8. L'atto di delegazione al recupero del credito, sottoscritto dal responsabile dell'entrata, dovrà indicare almeno i seguenti elementi:
a) le generalità del debitore;
b) il titolo del credito;
c) la quantificazione rivalutata del suo ammontare;
d) l'avvenuta ed infruttuosa procedura di sollecito;

9. L'Ufficio delegato provvederà all'istruzione della pratica ingiuntiva e alla predisposizione di ogni altro atto finalizzato alla riscossione coattiva dell'entrata.

10. L'atto ingiuntivo ed ogni altro atto di riscossione coattiva dovrà essere sottoscritto dal responsabile di ciascuna entrata, che ne assumerà la responsabilità in conformità al disposto dell'art. 107 del D. Lgs. 267/00, nonché dell'art. 8 del presente Regolamento.

11. Le procedure giudiziali correlate all'attività di riscossione coattiva resteranno di competenza dell'Ufficio Legale che provvederà al loro esperimento secondo le modalità ritenute più opportune.

12. Le spese di notifica degli atti di ingiunzione e degli altri atti relativi alla riscossione coattiva sono ripetibili nei limiti degli oneri effettivamente sostenuti. Con apposita determinazione dirigenziale a cura del responsabile del servizio finanziario viene determinato ed eventualmente aggiornato l'ammontare medio di tali spese ripetibili.

13. Le spese relative alle procedure esecutive sono ripetibili nella misura fissata dalla legge come spettante ai concessionari del servizio nazionale della riscossione per la riscossione mediante ruolo.

14. Gli importi di cui ai commi precedenti sono recuperati unitamente alla somma o maggior somma dovuta, alle sanzioni amministrativi ed agli interessi. Gli atti devono espressamente indicare tali spese in conformità ai dettami del presente articolo.

Art. 29 – Disciplina degli Interessi in materia di tributi locali

1. Si applicano gli interessi al tasso legale:
 a) su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento;
 b) sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento;
 c) in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art. 30 – Dilazione di pagamento

1. Il Funzionario Responsabile dell'entrata, tributaria o patrimoniale, su richiesta dell'interessato e prima dell'inizio delle procedure esecutive di riscossione coattiva, può concedere, in relazione ad avvisi di accertamento notificati di importo complessivo superiore ad € 250,00, rateizzazioni dei pagamenti dovuti secondo le modalità di seguito disciplinate.

2. Al fine di usufruire della rateizzazione, il contribuente deve presentare apposita istanza all'ufficio responsabile dell'entrata. L'istanza deve essere adeguatamente motivata e documentata e, su richiesta dell'ufficio, può essere eventualmente integrata, anche in seguito alla sua presentazione.

3. La concessione della rateizzazione è comunque subordinata all'esistenza di una condizione economica momentanea di particolare disagio che impedisca il pagamento in un'unica soluzione.

4. Per valutare il requisito di "temporanea situazione di obiettiva difficoltà", l'ufficio richiede:
- per persone fisiche, il modello ISEE in corso di validità, con un indicatore Isee ordinario inferiore a 20,000 euro;
- per persone giuridiche: l'utile d'esercizio non superiore a € 25.000,00, come individuato dalla normativa in materia di imposte sul reddito, con riferimento all'ultima dichiarazione dei redditi disponibile e/o all'ultimo bilancio approvato. Sono ammesse deroghe sulla base di situazione di crisi d'impresa debitamente documentata.

5. Al fine di usufruire della rateizzazione, il contribuente deve presentare apposita istanza all'ufficio competente, compilando il relativo modulo scaricabile dal sito istituzionale de comune, unitamente alla documentazione di cui al comma precedente. Quest'ultima, può essere sostituita da autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da cui desumere l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per le persone fisiche oppure l'indicatore reddituale per le persone giuridiche.

6. Nel caso di avviso di accertamento, la domanda di dilazione deve essere inoltrata entro 15 giorni dalla notifica dello stesso e, nel caso di somme iscritte a ruolo o risultanti dall'ingiunzione ex R.D. 639/1910, prima dell'inizio della procedura esecutiva. L'autocertificazione di cui al precedente capoverso non è comunque richiesta qualora il contribuente rilasci garanzia fideiussoria, per la quale valgano tutte le previsioni contenute nel successivo comma 7.

7. Il beneficio della rateizzazione non può comunque essere concesso quando il contribuente, essendo stato precedentemente ammesso ad altro pagamento dilazionato, sia decaduto dal beneficio della dilazione per inadempimento rateale.

8. Fermi i requisiti di concessione della dilazione riferiti alla "temporanea situazione di obiettiva difficoltà", le domande di rateizzazione verranno valutate per fasce di morosità come di seguito classificate:
- ***Fascia A***: per debiti di importo inferiore a € 1.000,00 le dilazioni sono concesse per un massimo di 12 rate mensili;
- ***Fascia B***: per importi superiori a € 1.000,01 e fino a € 2.000,00, le dilazioni sono concesse per un massimo di 18 rate mensili;
- ***Fascia C***: per debiti superiori a € 2.000,01 e fino a € 3.000,00, le dilazioni sono concesse per un massimo di 24 rate mensili;
- ***Fascia D***: per debiti superiori a € 3.000,01 e fino a € 6.000,00, le dilazioni sono concesse per un massimo di 36 rate mensili;
- ***Fascia E***: per debiti superiori a € 6.000,01 dilazioni sono concesse per un massimo di 40 rate;

Per importi superiori ad € 20.000,00 la concessione della rateizzazione è subordinata al rilascio di idonea garanzia (fideiussione bancaria o assicurativa, titoli di Stato o garantiti dallo Stato) in misura pari all'importo complessivamente dovuto sia come sanzione sia come interessi, per il periodo di rateazione, aumentato di un anno.

9. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi giornalieri come disposto dall'art. 29 del presente regolamento, decorrenti dalla data di scadenza del termine previsto per il pagamento originario; l'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la rateizzazione dell'entrata ed è riscosso unitamente ad essa alle scadenze stabilite.

10. Il piano di rateizzazione sarà disposto dal responsabile dell'entrata. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla scadenza prevista, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'intero importo residuo è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione tramite ruolo o ingiunzione fiscale, maggiorato di spese di riscossione.

11. In caso di affidamento dell'attività di accertamento e riscossione a terzi, l'affidatario concede dilazioni e rateizzazioni di pagamento con i medesimi criteri previsti nei commi precedenti del presente articolo.

12. Le domande di rateizzazione dei canoni per Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), dovranno essere valutate sulla base di quanto disposto nella deliberazione dell'organo così designato "Livello Ottimale di Esercizio" (L.O.D.E.) in vigore al momento dell'istanza.
I termini, le modalità e le condizioni delle dilazioni di pagamento dei canoni ERP, resi dalla delibera LODE, prevalgono su quanto disposto dal presente articolo.

TITOLO V - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Art. 31 – Attività di verifica propedeutica al contenzioso

Il funzionario responsabile del tributo/entrata patrimoniale effettua una valutazione espressa in ordine alla convenienza di resistere in giudizio ovvero di abbandonare la lite in relazione a:

a) esame della giurisprudenza formatasi in materia,

b) grado di probabilità della soccombenza dell'ente,

c) convenienza economica del contenzioso, intesa quale confronto tra l'ammontare della pretesa tributaria e le spese di giudizio.

Art. 32- Diritto di interpello del contribuente

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'amministrazione comunale in sede di controllo.

2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare all'amministrazione comunale istanza di interpello.

3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

5. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dall'amministrazione comunale non produce gli effetti di cui ai commi da 16 a 20.

6. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'amministrazione comunale mediante consegna a mano solo presso l'ufficio protocollo, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.

8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

9. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione comunale e deve essere comunicata la risposta;
 b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

10. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 9, l'amministrazione comunale invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

10. L'istanza è inammissibile se:
 a) è priva dei requisiti di cui al comma 9, lett a) e b);
 b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6;
 c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1;
 d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

13. La risposta, scritta e motivata, fornita dall'amministrazione comunale è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

14. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 13 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'amministrazione comunale e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'amministrazione comunale, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

15. Le risposte fornite dall'amministrazione comunale sono pubblicate in forma anonima sul proprio sito internet.

16. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

17. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 9, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 13, si intende che l'amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 14.

18. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal dall'amministrazione comunale, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del presente regolamento.

19. L'amministrazione comunale può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 18.

20. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

21. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

Art. 33- Principio del contraddittorio

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.

2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti *automatizzati*, sostanzialmente *automatizzati*, di *pronta liquidazione* e di *controllo formale* delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di *fondato pericolo* per la riscossione.

3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:

 a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;

 b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;

 c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione prevedendo una durata inferiore a quella richiesta dal contribuente;

 d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;

 e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

 f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;

 g) il rigetto delle istanze di cui ai successivi articoli 15 e 16;

 h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva (es: incrocio dati catastali).

4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.

6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.

7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche Imu aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.

8. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, anche tramite notifica o tramite le procedure indicate al precedente art. 5, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:

 a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;

b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte, con richiamo specifico allo schema di atto ricevuto e indicazione del recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica;
e) l'indicazione che le controdeduzioni di cui al punto precedente devono essere inviate al Comune, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità: alla pec istituzionale, o tramite raccomandata, o da presentare direttamente all'ufficio protocollo;
f) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.
g) eventuali indicazioni circa le modalità di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.

9. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-*bis*, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

10. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.

11. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, essendo iniziata l'attività di controllo di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza.

12. Qualora la comunicazione dello schema di atto per l'avvio del contradditorio non vada a buon fine per irreperibilità oggettiva del contribuente o per rifiuto o inerzia dello stesso, l'ente procederà con l'emissione dell'avviso di accertamento dandone esplicita indicazione nella motivazione dell'atto

Art. 34 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 a. errore di persona;
 b. errore di calcolo;
 c. errore sull'individuazione del tributo;
 d. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
 e. errore sul presupposto d'imposta Per presupposto d'imposta si intende unicamente sotto il profilo del presupposto oggettivo (fattispecie imponibile o esclusa);
 f. mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 g. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

3. Ai sensi dell'articolo 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 35 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 15, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-*ter*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. Si applica il comma 3 dell'articolo 15.

Art. 36 - Accertamento con adesione

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della L. N. 449 del 27/12/1997, l'istituto dell'accertamento con adesione.

2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 19/06/1997 n. 218 e s.m.i. e delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 37- Ambito e procedura per l'applicazione dell'accertamento con adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, quindi esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.

3. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - su istanza del contribuente, successivamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, ovvero dell'avvio di procedure ed operazioni di controllo.

4. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

5. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.

6. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

6. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.

7. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile del tributo.

8. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Art. 38 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica o a mezzo PEC, con l'indicazione:
 • della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 • dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 • degli elementi in base ai quali l'Ufficio è in grado di emettere avvisi di accertamento;
 • del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 39 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari.

3. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite PEC. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 40 - Esame dell'istanza ed Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La presentazione dell'istanza viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dai precedenti articoli.

2. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.

3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

4. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Art. 41 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati • gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti; • la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione; • le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 42 - Perfezionamento ed effetti della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute con le modalità ed i termini indicati nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta.

2. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sulla base delle disposizioni del presente regolamento; in caso di mancato pagamento delle rate, a seguito di ricevimento del piano di dilazione, il contribuente decade dal beneficio della rateazione, con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.

3. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

4. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

5. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 43 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

3. Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rende inapplicabile l'anzidetta riduzione.

4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 44 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

2. Le norme regolamentari del Comune di Massarosa in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento si intendono automaticamente abrogate.

Art. 45 – Disposizioni transitorie

1. Con il presente regolamento non vengono approvate aliquote e tariffe;

2. Il presente regolamento entra in vigore, in deroga all'art. 3 comma 1, L. 212/2000, dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione;

3. Le disposizioni del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

4. A decorrere dalla data di approvazione del presente Regolamento sono abrogati il Regolamento Comunale sulle Entrate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 29.11.2010, poi modificato con delibere n. 28 del 31.03.2012 e n. 4 del 29.01.2020 ed il Regolamento comunale per l'applicazione dello Statuto del Contribuente", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 05/11/2024